



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

8

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 7 novembre 2024

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nella seduta del 14 novembre 2024 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul preannuncio di reclamo in data 4/11/2024, pervenuto in pari data, prot.n. 562, della Rugby Parabiago SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Gianpiero Grimoldi, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Ghirardi, giusta procura allegata al medesimo reclamo, successivamente integrato con atto recante i motivi di gravame in data 5/11/2024, pervenuto in pari data, prot.n. 563, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale-Comitato Regionale Lombardo nella riunione del 30/10/2024, Comunicato GST/C1/03, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, girone 4, Rugby Parabiago SSDARL v I Centurioni Rugby SSDARL, disputata in data 27/10/2024, ha sanzionato il Sig. Raffaele Riggi, tesserato e giocatore della società reclamante, con la squalifica di quarantacinque giorni (dal 28/10/2024 all'11/12/2024 compresi), per l'infrazione dell'art. 27/1 lett.k), (pugno), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il preannuncio di reclamo tempestivamente depositato la Rugby Parabiago SSDARL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiarava di impugnare il provvedimento in epigrafe e chiedeva la trasmissione della copia dei documenti sui cui si era fondato lo stesso provvedimento, che erano inviati dalla Segreteria di questa Corte in data 4/11/2024.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Successivamente, in data 5/11/2024, la difesa della società reclamante ha depositato i motivi di gravame sostenendo che, in primo luogo, il Sig. Raffaele Riggi non avrebbe tenuto alcun comportamento violento, perché in realtà *“a seguito di volontario, violentissimo e proditorio colpo al volto ricevuto da giocatore avversario, si fosse divincolato e avesse cercato di allontanare il soggetto che lo stava ancora colpendo, proteggendosi con il braccio destro e con la mano assolutamente aperta senza colpire, in alcun modo, violentemente l'avversario”*; inoltre, che il comportamento del Sig. Riggi, come sopra descritto, sarebbe stato conseguenza della condotta in precedenza tenuta dal giocatore avversario n.18, Hasnabi Anas, e non sarebbe stato connotato da violenza e, comunque, non sussumibile nella fattispecie applicata di cui al disposto dell'art. 27, comma 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia, ma al più a quella di cui dell'art. 27, comma 1, lett. w), di detto Regolamento, che sanziona il commettere scorrettezze, ostruzione o interferenza nei confronti di un avversario mentre il pallone non è in gioco.

La società reclamante ha evidenziato, altresì, come alla condotta del Sig. Riggi possano anche essere applicate delle attenuanti, per essere stata *“connotata da unitarietà”* e *“tenuta in evidente stato d'ira determinato dall'altrui (gravissimo, anche quanto a conseguenze fisiche subite) fatto ingiunto da parte di giocatore avversario”*.

A sostegno delle proprie dichiarazioni e motivazioni, la stessa reclamante ha chiesto alla Corte di assumere ogni ulteriore informazione in ordine a quanto accaduto, nonché di chiedere al direttore di gara di inviare un supplemento di rapporto, o ancora di disporre la convocazione del medesimo a chiarimenti, nell'esercizio dei poteri di indagine consentiti alla Corte dall'art. 40, commi 3 e 4 del Regolamento di Giustizia FIR, con richiamo alle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nn. 73/2021 e 94/2021.

Da ultimo, la società reclamante ha chiesto alla Corte di rideterminare la sanzione irrogata in quanto manifestamente eccessiva, non congrua e non equa, anche tenendo in considerazione i poteri di cui all'articolo 14 del Regolamento di Giustizia, e l'attenuante di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), dello stesso Regolamento.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Inoltre, in via istruttoria, erano allegati al reclamo un video con le immagini dell'episodio sanzionato e, con riferimento alle conseguenze del colpo subito dal Sig. Riggi, una foto del viso dello stesso in cui è visibile il taglio allo zigomo destro.

La difesa della Rugby Parabiago SSDARL, pertanto, ha concluso chiedendo, in parziale riforma della decisione impugnata, di rideterminare e ridurre al presofferto, al momento della decisione del reclamo, la sanzione della squalifica irrogata al Sig. Raffaele Riggi e, in subordine, di rideterminare e ridurre alla misura del minimo edittale, ovvero ancora a quella ritenuta di giustizia, la sanzione della squalifica a carico dello stesso Riggi.

La Corte, con ordinanza in data 8 novembre 2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 14 novembre 2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 14 novembre 2024 erano presenti, collegati da remoto, l'Avv. Carlo Ghirardi, per la società reclamante, e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

L'Avv. Ghirardi illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento. Il Procuratore Federale instava per il rigetto.

All'esito, il Collegio, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo l'arbitro della gara, Sig. Paolo Rumi, il quale forniva i chiarimenti richiesti, come precisati in parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un pugno che il Sig. Raffaele Riggi avrebbe dato in occasione della gara oggetto di reclamo.

La Corte, in primo luogo, osserva che il caso di specie, visto e sanzionato dal direttore di gara, il quale lo ha riportato nel proprio referto, non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina la cosiddetta "prova televisiva", e che consentono agli organi di giustizia di potere utilizzare ai fini della decisione le riprese filmate



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

e, pertanto, il video prodotto dalla società reclamante è valutato inammissibile e non può essere esaminato.

Sempre preliminarmente, il Collegio ricorda che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Riguardo all'episodio oggetto del reclamo l'arbitro della gara, il Sig. Paolo Rumi, ha scritto quanto segue: *"a seguito dell'antigioco subito dal giocatore n. 18, Hasnabi Anas, precedentemente descritto il giocatore (Raffaele Riggi nda) reagiva colpendo l'avversario con forza con un pugno diretto al volto"*.

L'antigioco realizzato dal giocatore n.18 de I Centurioni Rugby, a cui fa riferimento l'arbitro, è così descritto nello stesso referto: *"rialzandosi da una mischia colpiva con una gomitata il giocatore avversario n.17, Riggi Raffaele. La forza e violenza del gesto causava un taglio sullo zigomo del giocatore colpito"*.

Sulla base delle allegazioni della società reclamante, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire l'arbitro, Sig. Paolo Rumi, il quale confermava l'episodio e la circostanza per la quale il Sig. Riggi avesse colpito il viso del giocatore avversario a seguito della gomitata particolarmente violenta che aveva a sua volta subita al viso, con ferita allo zigomo, da parte del giocatore de I Centurioni Rugby, precisando anche di essersi trovato in quella circostanza molto vicino all'azione, a circa due metri.

A domanda della Corte se il colpo inferto dal Sig. Riggi fosse stato dato con particolare forza, il Sig. Rumi ha dichiarato di avere anche visionato il video della azione e di avere rivisto il pugno inferto dal Riggi, ma non ha confermato che il colpo fosse stato particolarmente forte, tant'è che il giocatore avversario non aveva riportato alcun danno al volto al contrario del Sig. Riggi.

In considerazione di quanto precede, questa Corte in primo luogo ritiene che appare confermata la circostanza per cui il Sig. Riggi ha dato un pugno al giocatore avversario, il quale immediatamente prima gli aveva inferto una violenta gomitata al volto; la circostanza riportata nel referto è stata anche confermata dall'arbitro ascoltato nella camera di consiglio,



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

il quale ha riferito peraltro di essersi trovato a distanza molto ravvicinata ai giocatori al momento dell'episodio.

Nell'occasione, tuttavia, il direttore di gara ha anche precisato che il pugno sferrato dal Sig. Riggi non era stato di particolare intensità e che il giocatore de I Centurioni Rugby, pur colpito al volto, non aveva subito conseguenze di rilievo e che aveva proseguito la partita senza necessità di cure mediche o sostituzioni.

Allo stesso modo è stato confermato che la gomitata inferta dal giocatore de I Centurioni Rugby al Sig. Riggi era stata particolarmente violenta, gli aveva causato un taglio allo zigomo ed era stata evidentemente di maggiore intensità rispetto al pugno dato dal Riggi.

Nel contempo, richiamando il costante orientamento di questa Corte, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento di alcuna attenuante, considerato che l'avere subito in precedenza un fatto ingiusto altrui, la gomitata sul viso, peraltro sanzionata in campo dall'arbitro, non costituisce giustificato motivo per reagire e farsi giustizia da sé.

In considerazione di quanto sopra, la Corte reputa che la condotta posta in essere dal giocatore del Rugby Parabiago Sig. Raffaele Riggi appare senz'altro confermata, al pari della norma di cui all'art. 27, comma 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia da considerarsi per la fattispecie, ma per quanto riguarda la quantificazione della sanzione, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 dello stesso Regolamento, valutate tutte le circostanze e le modalità dell'illecito tecnico realizzato, ritiene di ridurla applicando il minimo edittale previsto dalla sopra citata norma violata, pari a due settimane, aumentata per la circostanza aggravante di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), del Regolamento di Giustizia, che prevede un inasprimento della sanzione quando la condotta offensiva ha per oggetto la testa dell'avversario.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 27/1, lett. k) (pugno), e 27/2, lett. a), (colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo impugnato, assunto nella riunione in data 30/10/2024, Comunicato GST/C1/03, pubblicato in pari data, sanziona il Sig. Raffele Riggi, giocatore e tesserato della Rugby Parabiago SSDARL, con la squalifica di tre settimane (dal 28/10/2024 al 17/11/2024 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 14 novembre – 6 dicembre 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Araro